

REGOLAMENTO (CEE) N. 1592/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1993

che determina le condizioni di ammissione della vodka dei codici NC 2208 90 31 e 2208 90 53, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia sugli scambi di bevande alcoliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1001/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia riguardante gli scambi di bevande alcoliche⁽³⁾ prevede un beneficio tariffario all'importazione nella Comunità per la vodka della sottovoce 2208 90 del SA allorché essa è originaria della Svezia e accompagnata da un certificato di autenticità approvato;

considerando che occorre determinare il modello del certificato come pure le condizioni della sua utilizzazione; che conviene, di conseguenza, assoggettare la designazione dell'organismo emittente a talune regole allo scopo di permettere alla Comunità di accertare il rispetto delle condizioni riguardanti il rilascio di detto certificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione della vodka dei codici NC 2208 90 31 e 2208 90 53, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia riguardante gli scambi di bevande alcoliche è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Il certificato di autenticità è fatto su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato I. Il formu-

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 70.

lario è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea. Il formato del formulario è di 210 x 297 mm. La carta da utilizzare deve essere di colore bianco, incollata per scrittura e deve pesare almeno 40 g per metro quadrato. Il formulario è munito di un bordo giallo di circa 3 mm.

2. Il formulario è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato con inchiostro e con caratteri di stampa.

3. Ogni certificato deve essere contraddistinto da un numero di serie attribuitogli dall'organismo emittente.

Articolo 3

1. Il certificato deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore entro sei mesi dalla data del rilascio, con la merce alla quale si riferisce.

2. Se, per il periodo dal 16 aprile al 31 ottobre 1993, il certificato non può essere presentato con la merce alla quale si riferisce per motivi debitamente giustificati, esso potrà essere presentato a posteriori fino al 31 dicembre 1993.

Articolo 4

1. Un certificato è valido soltanto se debitamente vidimato dall'organismo emittente indicato nell'allegato II.

2. Un certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

3. Il Regno di Svezia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dal suo organismo emittente. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 5

1. Un organismo emittente può vistare i certificati soltanto se:

a) è riconosciuto come tale dall'autorità competente del Regno di Svezia;

b) s'impegna a verificare le condizioni contenute nei certificati;